CODICE ETICO

Art. 1 - REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI

- 1.1 La qualità, la professionalità e la competenza dei Gestori della Crisi, l'iscrizione e la permanenza all'elenco è subordinata ad una valutazione secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.
- 1.2 I Gestori della Crisi iscritti nell'elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'OCC frequentando corsi di formazione e di aggiornamento come previsto dall'art. 4,comma 5, lett. d) del D.M. 202/2014.
- 1.3 La mancata partecipazione ai corsi di formazione e/o aggiornamento previsto dal suddetto art. 4, comma 5, lett. d), così come la mancata disponibilità a sottoporsi ad una eventuale valutazione, ovvero il mancato superamento della medesima, comportano la cancellazione dall'elenco dei Gestori della Crisi.
- 1.4 Il rifiuto, senza giustificato motivo, da parte di un Gestore della Crisi dell'incarico a lui affidato quando reiterato per più di tre volte nell'arco del triennio comporta la cancellazione dello stesso dall'elenco dell'OCC.
- 1.5 Il mantenimento dei requisiti fissati nonché il rispetto del limite di iscrizione presso non più di tre organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione presso l'elenco dei Gestori della Crisi dell'OCC costituito dall'Associazione.
- 1.6 Il Referente dell'OCC verifica che i singoli Gestori della Crisi esercitino e/o promuovano la propria attività in modo professionale, veritiero e dignitoso, costituendo ciò requisito per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco.
- 1.7 Il professionista incaricato deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore dell'incarico assegnatogli.

Art. 2 - DOVERE DI IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ

- 2.1 Il professionista incaricato deve sempre agire in maniera completamente imparziale e rimanere neutrale. Il professionista incaricato ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, qualora, per qualsivoglia motivo, ritenga di non poter assolvere all'incarico nel rispetto del dovere di imparzialità e/o neutralità. Il professionista incaricato non deve avere alcun legame con il debitore né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.
- 2.2 I Gestori della Crisi dovranno attenersi alle disposizioni dei rispettivi codici deontologici e non potranno svolgere in seguito, nei confronti dello stesso debitore e in merito alla medesima situazione di sovraindebitamento, funzioni di consulente, difensore o arbitro. E' fatto loro divieto di assumere diritti o obblighi connessi,

1

Poll

and the second

- direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio.
- 2.3 L'incarico di Gestore della Crisi non può essere assegnato a soggetti che abbiano la responsabilità dell'organismo e/o rivestano ruoli direttivi nello stesso, e/o nei Consigli dell'ODA o del ODCEC, e/o negli enti costituiti a supporto dell'attività di questi (Fondazioni, ecc.).
- 2.4 Al Gestore della Crisi è fatto obbligo di:
- a. sottoscrivere, per ogni incarico per il quale è designato, una dichiarazione di imparzialità;
- b. informare immediatamente il debitore e l'OCC che lo ha incaricato di ogni circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità;
- c. assicurarsi che il debitore sia correttamente informate sul suo ruolo e sulla natura del procedimento avendone compreso il significato e le finalità;
- d. mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura o che sia ad essa correlata, fatta salva la contrarietà alla legge;
- e. non esercitare alcuna pressione o influenza sul debitore, rispettandone la volontà nella ricerca di una soluzione alla crisi;
- f. non percepire compensi direttamente dal debitore o dai suoi creditori;
- g. rispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del Referente dell'OCC.

Art. 3 - SANZIONI PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME IMPOSTE DAL REGOLAMENTO

- 3.1 Il Gestore della Crisi che non ottempera agli obblighi di cui al precedente art. 2 è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'OCC, che nomina un altro professionista avente i requisiti di legge.
- 3.2 L'inosservanza delle disposizioni del presente codice etico da parte del Gestore della Crisi comporta l'immediata sostituzione nella procedura e la nomina di altro professionista e la cancellazione dall'elenco dei Gestori della Crisi, nonché la segnalazione della violazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e/o Consiglio di Disciplina di riferimento per eventuali provvedimenti disciplinari.
- 3.3 Ove il professionista incaricato della gestione della Crisi/liquidatore incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al Regolamento ed alle norme di cui al DM n. 202/2014, il Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta della violazione e assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, procederà a maggioranza dei suoi membri alla irrogazione, previa sostituzione nell'incarico, delle seguenti sanzioni: ammonimento, sospensione, cancellazione dall'Elenco dei Gestori della Crisi.
- 3.4 La sanzione dell'ammonimento è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al Regolamento e alle norme del DM 202/2014.

Aul

- Coms

- 3.5 La sanzione della sospensione dall'Elenco dei Gestori della Crisi, fino al massimo di sei mesi, è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al Regolamento e alle norme di cui al DM 202/2014.
- 3.6 La sanzione della cancellazione dall'Elenco dei Gestori della Crisi è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di un pluralità di obblighi e divieti di cui al Regolamento e alle norme del DM 202/2014 ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'organismo ovvero siano comportamenti volutamente in danno del cliente. Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di due anni dall'esecuzione del provvedimento.
- In caso di sospensione da uno a dodici mesi e di cancellazione del professionista, 3.7 dell'esito del procedimento sarà data comunicazione al competente Consiglio dell'Ordine e/o Consiglio di Disciplina per le eventuali valutazioni ritenute dal medesimo necessarie.
- 3.8 E' data facoltà al professionista, all'esito dell'apertura del procedimento disciplinare di cui al presente articolo, di autosospendersi per anni uno e all'esito il procedimento si considererà estinto. Tale facoltà potrà essere utilizzata una sola volta.
- 3.9 Il Referente procede alla sostituzione del Gestore della Crisi ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri previsti dal D.M. 202/2014.
- 3.10 Il Referente procederà agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della crisi/liquidazione sino alla formalizzazione ex art. 5 del D.M. 202/2014 dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo professionista incaricato.

3